



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 15 MARZO 2024

Riunione del giorno 14 Marzo 2024

CSA 07/23/24 –Reclamo TMM TORNERIA OF OCCH. - A.S.D. San Feliciano Volley avverso il C.U. del GSN n. 19 del 14 Marzo 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Giulia Mennuni

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;
- sentite all'udienza del 14/03/2024 la Presidente, Sig.ra Renata Mattaioli e la Dirigente societaria, Sig.ra Silvia Bizzarri, anch'essa autorizzata da questa Corte a partecipare, le quali hanno insistito nei motivi del ricorso nonché nella richiesta di audizione del teste indicato in atti;
- che la Presidente e la Dirigente hanno, quindi, precisato:
 - a) che le atlete che si sono recate sotto il seggiolone arbitrale, come si vede dal video allegato, non rappresentavano tutta la squadra, bensì soltanto tre di loro e che le stesse intendevano richiedere solo spiegazioni, mentre le altre si sono avvicinate al secondo arbitro.
 - b) che, per quanto riguarda il presunto gesto riportato in referto, lo stesso non aveva lo scopo inteso dall'arbitro e come destinatario quest'ultimo, facendo, inoltre, rilevare che non corrispondeva al vero la circostanza riportata nel referto, riguardo alla qualità di capitano dell'atleta Giunti Greta;



- c) che, per quanto concerne la frase “*ci hai fatto perdere la partita*”, che avrebbe pronunciato l’atleta Giunti, non Capitano in quel momento, il significato non è stato quello attribuito dall’arbitro, trattandosi di una semplice contestazione di ciò che era successo;
- d) che la frase di Giada Guarino “*non ci arbitrate più*” non ha significato offensivo;
- e) che l’atleta Nasi non ha proferito le frasi contestate, perché non appartenenti al vocabolario della stessa, dubitando che gli arbitri abbiano potuto sentire distintamente ciò che veniva contestato, stante il notevole frastuono e la musica a volume elevato;
- f) che le parole proferite dall’atleta Giunti Greta, come si evince dal video prodotto, erano riferite al Segnapunti che la stessa conosceva e con il quale si confrontava, ma non all’arbitro.
- g) che “*Giada Guarino non era al ritiro dei documenti, bensì con me (n.d.r. la Dirigente Silvia Bizzarri) in pizzeria a prenotare la cena*”, contestando l’esatta individuazione delle atlete da parte dell’arbitro;
- h) che l’allenatore non ha ingiuriato nessuno, bensì è andato a chiedere spiegazioni agli arbitri; preso atto di quanto sopra, la Corte si è riservata di decidere.

* * *

- 1) In via preliminare viene rigettata l’istanza di sospensione, in assenza sia di allegazioni tali da evidenziare il cd. “*fumus boni iuris*”, sia di specifici riferimenti al cd. “*periculum in mora*”;
- 2) In secondo luogo viene sottolineata l’irrilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale richiesta dal sodalizio reclamante.

Nel giudizio di cui ci si occupa è necessario vagliare la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure in relazione ai fatti in questione, che, nel caso di specie sono pacifici, in quanto avvalorati e documentati proprio dalle riprese filmate prodotte dalla stessa società reclamante.

Per tale motivazione viene rigettata l’istanza di ammissione della prova orale in questione.



3) Riguardo ai motivi di reclamo occorre rilevare che, ex art. 2697 Cod. Civ. l'onere di provare un fatto ricade, però, su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi: “*onus probandi incumbit ei qui dicit*” e, quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Il principio dell'onere della prova prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a proprio favore, cosicché occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 Ottobre 2022).

Questa Corte intende, peraltro, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun oggettivo supporto probatorio.

L'esame delle riprese video versate in atti non fornisce, purtroppo, elementi di supporto alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze evidenziati dalla società reclamante nel proprio atto di interpello: anzi, i fatti riprodotti nelle dette immagini trovano preponderante riscontro in quanto riportato e descritto nel rapporto arbitrale.

Dall'esame della documentazione, anche filmata, versata in atti dalla società reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente, in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara in questione: la parte sonora del video non consente di ascoltare le frasi proferite dai protagonisti dei fatti contestati.

Nessun'altra prova è stata, però, depositata e/o richiesta dalla reclamante, né con il reclamo, né in sede di udienza: la ricorrente si è soltanto limitata ad esporre una versione dei fatti divergente dalla



ricostruzione effettuata dal primo arbitro nel proprio rapporto, venendo meno al proprio *onus probandi*.

4) Per quanto concerne il contegno delle atlete Nasi Carola e Guarino Giada Angela si rileva che le frasi alle stesse attribuite dall'arbitro non vengono ritenute lesive del prestigio e della dignità personale del destinatario: ad avviso di questa Corte si tratta di espressioni del diritto di critica caratterizzate da continenza, avvenute a seguito di una sconfitta e dettata dalla tensione derivante dall'agone sportivo.

Esito diverso deve avere, invece, l'espressione ingiuriosa riportata dall'arbitro che la già menzionata atleta Guarino Giada gli ha successivamente indirizzato.

Soltanto per queste posizioni può, quindi, trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata e, in osservanza del principio di gradualità della pena e dei precedenti giurisprudenziali in materia, questa Corte ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice alle atlete in questione, nella misura che verrà indicata nel dispositivo.

In considerazione di ciò è necessario, in parte confermare ed, in parte, rimodulare l'entità delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello FIPAV, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone l'annullamento della sanzione irrogata a carico dell'atleta Carola Nasi e la rideterminazione della sanzione irrogata a carico dell'atleta Guarino Giada Angela riducendo la stessa da 2 (due) ad 1 (una) giornata di squalifica.

Conferma, per il resto, il C.U. del GSN n. 19 del 14 Marzo 2024.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 15 Marzo 2024

